



AOCRT Protocollo n. 0018054/19-12-2024



09.06

**Alla c.a.**

**Presidente del Consiglio regionale**

**Antonio MAZZEO**

**Sede**

**Oggetto: Proposte di emendamento alla proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025).**

Con la presente trasmetto i seguenti emendamenti d'aula alla pdl 287 nei testi allegati:

1. **Emendamento n. 1**

Il Presidente della Giunta

## **Emendamenti alla proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025)**

### **Emendamento n. 1**

- L'emendamento n. 2 alla pdl 288 depositato in data 17 dicembre 2024, ore 19.35, è sostituito dal seguente:

### **“Emendamento n. 2**

- Prima del Capo I della pdl 289 è inserito il seguente:

“Capo 01  
Disposizioni in materia di entrata”.

- Prima dell'articolo 1 della pdl 289 è inserito, nel Capo 01, il seguente:

“Art. 01  
Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 79/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è inserito il seguente:


“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività commerciali non prevalenti, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:

“1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “*de minimis*”.”

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:

“1 quater. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small hook.

## Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;">Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali</p> <p>1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali:</p> <p>a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;</p> <p>b) per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);</p> <p>c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;">Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali</p> <p>1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali:</p> <p>a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;</p> <p>b) per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);</p> <p>c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006.</p> <p><b>1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività mcommerciali non prevalenti, fermo restando l'obbligo di presentazione</b></p>



**della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.**

**1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".**

**1 quater. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.**

#### **Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:**

Ai sensi della normativa vigente in materia, gli enti del Terzo settore si qualificano come enti privati che agiscono senza scopo di lucro e che svolgono attività di interesse generale (definite dalla legge medesima) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'emendamento proposto è volto ad assicurare a tali soggetti un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP.

Nello specifico il nuovo comma 1 bis dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP pari al 2,98% limitatamente alle attività non commerciali. Viene anche specificato che per i suddetti soggetti vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP alla competente Agenzia delle Entrate e che la cancellazione dal RUNTS determina la perdita del diritto all'agevolazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al momento della cancellazione.

La misura agevolativa, non modificando il comma 1, mantiene le attuali agevolazioni IRAP previste per i soggetti considerati ONLUS, ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 460/97, e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 nonché per i soggetti con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa social), a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d.lgs. n. 155/2006.

Il comma 1 ter dispone che le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

Le disposizioni del comma 1 bis comportano una minore entrata sul bilancio regionale stimata in 700.000 euro annue a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale stima di impatto finanziario è stata effettuata mediante individuazione dei soggetti passivi IRAP toscani che risultano, alla data del 25 ottobre 2024, iscritti al RUNTS andando a verificare sul Data Mart delle Dichiarazioni Fiscali il dovuto a fini IRAP dei suddetti soggetti.

L'elaborazione è stata effettuata sull'ultima fornitura dell'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni fiscali di competenza di questa regione ossia quelli dell'anno d'imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023). Nello specifico, il numero di soggetti iscritti al RUNTS che hanno presentato la dichiarazione IRAP è di 1.709, e il totale dell'imposta dovuta ad aliquota ordinaria, del 3,9%, è risultata pari a 2.600.968,00 euro.


Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, l'agevolazione di 0,92 punti percentuali disposta (che porta la nuova aliquota al 2,98%) determina una minore imposta annua stimata in 641.125,09 euro. Tenuto



conto del fatto che le stime sono state effettuate con riferimento all'imposta dovuta per il 2022, in applicazione del principio della prudenza, dal 2025, si può stimare un impatto per il bilancio regionale di 700.000,00 euro di minori entrate annue.

Le disposizioni di cui al comma 1 quater, invece, sono relative all'imputazione delle minori entrate annue stimate sul bilancio 2025-2027 e successivi, che risultano previste a valere sul pertinente capitolo di entrata n.11010 "IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON SANITA'" della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 202-2027 e successivi.

Alla copertura finanziaria di tali minori entrate si procede tramite contestuale emendamento alla pdl n. 287 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal line with a small loop at the end.



02.06



Alla c.a.

Presidente del Consiglio regionale

Antonio MAZZEO

Sede

**Oggetto: Proposte di emendamento alla proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025).**

Con la presente trasmetto i seguenti emendamenti d'aula alla proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025) nei testi allegati:

1. **Emendamento n. 1**
2. **Emendamento n. 2**
3. **Emendamento n. 3**
4. **Emendamento n. 4**
5. **Emendamento n. 5**

Il Presidente della Giunta


Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024 .....  
alle ore ..... 18.30 .....  
Per il Presidente


## Emendamenti alla proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025)

### Emendamento n. 1

#### Emendamenti al preambolo

- Nel preambolo della proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025) è inserito, fra i "Visto", il seguente:  
"Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP");".
- Nel preambolo della pdl 288, prima del considerato n. 1, è inserito il seguente:  
"01. È opportuno assicurare ai soggetti iscritti al registro nazionale del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP applicando l'aliquota del 2,98%;".



Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024 .....  
alle ore ..... 19,30 .....  
Per il Presidente  


## Emendamento n. 2


- Prima del Capo I della pdl 288 è inserito il seguente:

“Capo 01  
Disposizioni in materia di entrata”.

- Prima dell'articolo 1 della pdl 288 è inserito, nel Capo 01, il seguente:

“Art. 01  
Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo settore.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 79/2013.

Presentato in aula  
il 17.12.2024  
alle ore 19,39  
Per il Presidente



1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è inserito il seguente:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo Codice, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 limitatamente alle attività non commerciali, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione suddetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:


“1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “*de minimis*”.”

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:

“1 quater. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.”.

## Testo a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
Art. 1 Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali	Art. 1 Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali
1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali: a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non	1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali: a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non






lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;

b) per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006.

Presentato in aula  
il 17.12.2024  
alle ore 19.30  
Per il Presidente



lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;

b) per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006.

**1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo Codice, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 limitatamente alle attività non commerciali, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione suddetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso.**

**1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".**

**1 quater. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.**



### **Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:**

Ai sensi della normativa vigente in materia, gli enti del Terzo settore si qualificano come enti privati che agiscono senza scopo di lucro e che svolgono attività di interesse generale (definite dalla legge medesima) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'emendamento proposto è volto ad assicurare a tali soggetti un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP.

Nello specifico il nuovo comma 1 bis dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP pari al 2,98% limitatamente alle attività non commerciali. Viene anche specificato che per i suddetti soggetti vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP alla competente Agenzia delle Entrate e che la cancellazione dal RUNTS determina la perdita del diritto all'agevolazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al momento della cancellazione.

La misura agevolativa, non modificando il comma 1, mantiene le attuali agevolazioni IRAP previste per i soggetti considerati ONLUS, ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 460/97, e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 nonché per i soggetti con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa social), a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d.lgs. n. 155/2006.

Il comma 1 ter dispone che le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

Le disposizioni del comma 1 bis comportano una minore entrata sul bilancio regionale stimata in 700.000 euro annue a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale stima di impatto finanziario è stata effettuata mediante individuazione dei soggetti passivi IRAP toscani che risultano, alla data del 25 ottobre 2024, iscritti al RUNTS andando a verificare sul Data Mart delle Dichiarazioni Fiscali il dovuto a fini IRAP dei suddetti soggetti.

L'elaborazione è stata effettuata sull'ultima fornitura dell'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni fiscali di competenza di questa regione ossia quelli dell'anno d'imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023). Nello specifico, il numero di soggetti iscritti al RUNTS che hanno presentato la dichiarazione IRAP è di 1.709, e il totale dell'imposta dovuta ad aliquota ordinaria, del 3,9%, è risultata pari a 2.600.968,00 euro.

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, l'agevolazione di 0,92 punti percentuali disposta (che porta la nuova aliquota al 2,98%) determina una minore imposta annua stimata in 641.125,09 euro. Tenuto conto del fatto che le stime sono state effettuate con riferimento all'imposta dovuta per il 2022, in applicazione del principio della prudenza, dal 2025, si può stimare un impatto per il bilancio regionale di 700.000,00 euro di minori entrate annue.



Le disposizioni di cui al comma 1 quater, invece, sono relative all'imputazione delle minori entrate annue stimate sul bilancio 2025-2027 e successivi, che risultano previste a valere sul pertinente capitolo di entrata n.11010 "IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON SANITA'" della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 202-2027 e successivi.

Alla copertura finanziaria di tali minori entrate si procede tramite contestuale emendamento n. 16 alla pdl n. 287 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).


Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024.....

alle ore ..... 19,30.....

Per il Presidente



**Emendamento n. 3**

Presentato il 17.12.2024  
ore 19.30  
Per il P. ....  


- Dopo l'articolo 4 della pdl 288, è inserito, nella Sezione II, il seguente:

“Art. 4 bis

Contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Pontassieve per il completamento dell'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti.  
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 25/2023.

1. L'articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontassieve un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.350.000,00 per il triennio 2025-2027, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per finanziare il completamento del progetto relativo all'immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui all'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 1° marzo 2025, di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.350.000,00, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.”.

**Testo a fronte**

Testo vigente	Testo coordinato
<b>Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025)</b>	<b>Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025)</b>
<b>Art. 28</b> Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti	<b>Art. 28</b> <b>Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti</b>
1. Per consentire al Comune di Pontassieve la piena copertura finanziaria del progetto di edificazione dell'immobile destinato a ospitare infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi	<b>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontassieve un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.350.000,00 per il triennio 2025-2027, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per finanziare il</b>



<p>relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025.</p>	<p><b>completamento del progetto relativo all'immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui all'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).</b></p>
<p>2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><b>2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 1° marzo 2025, di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019.</b></p>
<p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.</p>	<p><b>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.350.000,00, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027.</b></p>

Per il  
ore 19,30  
17.12.2024

**Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:**

Lo stanziamento di ulteriori euro 1.000.000,00 proposto ad integrazione del contributo già previsto a legislazione vigente (articolo 28 della l.r. 25/2023) e pari ad euro 350.000,00 per l'anno 2025, consente di coprire il secondo stralcio funzionale dell'intervento di edificazione e dotazione di infrastruttura di un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti nel comune di Pontassieve. In particolare, il secondo stralcio prevede l'acquisito di impianti tecnologici speciali e la sistemazione degli spazi esterni accessori necessari all'attività del Centro, in modo da garantire un potenziamento dello stesso.


Secondo la relazione tecnico-economica presentata dal comune di Pontassieve ed il cronoprogramma di spesa relativamente alla progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori e la realizzazione dell'infrastruttura, l'ulteriore contributo di euro 1.000.000,00, oggetto del presente emendamento, è previsto quale esigibile secondo la seguente articolazione finanziaria nel triennio:

- euro 200.000,00 per il 2025;
- euro 600.000,00 per il 2026;
- euro 200.000,00 per il 2027.

Tale importo va a sommarsi alla somma di euro 1.250.000,00, già assegnata al Comune di Pontassieve per il medesimo intervento ex articolo 40 della l.r. 65/2019 (euro 900.000,00) ed articolo 28 della l.r. 25/2023 (euro 350.000,00), come stabilito con l'accordo di programma di cui alle delibere della Giunta Regionale n. 1492 del 30/11/2020 e n. 924 del 31/7/2023.


Il comma 2 del citato articolo 28 della l.r. 25/2023 come emendato, infatti, subordina l'erogazione del contributo di cui al comma 1 (e che diventa pertanto pari all'importo complessivo di euro 1.350.000,00), alla stipula - entro il 1° marzo 2025 - di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019.

Con il contestuale **emendamento n. 9** alla pdl n. 287 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027) risultano messe a disposizione le ulteriori risorse - pari ad euro 1.000.000,00 di cui 200.000,00 per il 2025, euro 600.000,00 per il 2026 ed euro 200.000,00 per il 2027 - oggetto del presente emendamento. La copertura finanziaria delle stesse è assicurata tramite ricorso al debito con incremento degli stanziamenti del pertinente capitolo 53602 della Missione 14 "Sviluppo



economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.


La spesa mantiene il proprio carattere di spesa una tantum con fissazione del relativo tetto, articolata sul triennio 2025-2027 piuttosto che sulla sola annualità 2025.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024 .....  
alle ore ..... 19.30 .....  
Per il Presidente

A smaller handwritten signature in black ink, written over a horizontal blue line.

**Emendamento n. 4**

Presentato da  
il ..... 17.12.2024  
alle ore ..... 19,30  
Per il .....  


- Nella rubrica della Sezione VIII della pdl 288, dopo la parola “ambientale,” sono inserite le seguenti: “dell’energia.”

**Testo a fronte**

Sezione VIII - Interventi finanziari in materia ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile	Sezione VIII - Interventi finanziari in materia ambientale, <b>dell’energia</b> , di difesa del suolo e di protezione civile
--	--

- Prima dell’articolo 53 della pdl 288 è inserito, nella Sezione VIII, il seguente:

“Art. 52 bis

Differimento del termine previsto per l’attribuzione delle risorse geotermiche direttamente ai comuni.

Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997.


1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

**Testo a fronte**

Testo vigente	Testo coordinato
<b>Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)</b>	<b>Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)</b>
Art. 7 bis Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche	Art. 7 bis Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche
1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società “in house” della Regione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.	1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società “in house” della Regione e, comunque, non oltre il <b>31 dicembre 2025</b> , le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.	2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.


**Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:**

È necessario modificare la scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in quanto le procedure per la



dismissione del ramo di azienda Sestalab e la conseguente trasformazione di Co.Svig s.c.r.l., quale soggetto *in house* della Regione Toscana, si sono rivelate più lunghe e complesse di quanto previsto. Ciò premesso, è prorogato al 31 dicembre 2025 il periodo nel quale le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della medesima legge che, ai sensi di tale norma, sarebbero destinate a Co.Svig s.c.r.l., sono invece assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante l'adozione di una apposita deliberazione della Giunta regionale.

In ragione di tale contenuto, la disposizione non produce effetti finanziari ed a tale fine il successivo **emendamento n. 5** inserisce il nuovo articolo-52 bis tra le disposizioni corredate di clausola di non onerosità, già richiamate al comma 1 dell'articolo 60 della pdl 288.



Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024  
alle ore ..... 19,30  
Per il Presidente .....



## Emendamento n. 5



- Nell'articolo 60 della pdl 288, dopo la parola "52" sono inserite le seguenti: ", 52 bis".

### Testi a fronte

Art. 60 Copertura finanziaria	Art. 60 Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 16, 28, 46, 47, commi 2 e 3, 48, 49, 50, 51, 52 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale <i>(Bilancio di previsione finanziario 2025-2027)</i> .	1. Dall'attuazione degli articoli 16, 28, 46, 47, commi 2 e 3, 48, 49, 50, 51, 52, <b>52 bis</b> non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale <i>(Bilancio di previsione finanziario 2025-2027)</i> .

**Relazione illustrativa:** modifica conseguente all'emendamento n° 4

Presentato in aula  
il ..... 17.12.2024 .....  
alle ore ..... 19.30 .....  
Per il Presidente







REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)  
Protocollo n. 0017292/02.06 del 17/12/2024  
Fascicolo: LEX11\_PDL\_0288;



Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia

Firenze, 17 dicembre 2024

AOCRT Protocollo n. 0017292/17-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione  
del Presidente del Consiglio regionale  
Antonio Mazzeo

**Oggetto: Emendamento Pdl 288 – Legge di stabilità per l'anno 2025**

Emendamento 1

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

“Art. 4-bis

(Azzeramento dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 446/1997, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79)

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79, così come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “è ridotta di 0,96 punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “è azzerata”;
- b) al comma 3, le parole: “l'aliquota ridotta” sono sostituite dalle seguenti: “l'azzeramento dell'aliquota”.


2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 1.200.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.

Illustrazione: l'emendamento è volto ad azzerare l'aliquota IRAP per i soggetti con valore della produzione netta non superiore a 77mila euro quando tale produzione è realizzata nei territori montani dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). La diminuzione di gettito è stimata in euro 1,2 milioni annui.

Il comma 2 è relativo all'imputazione delle minori entrate annue stimate sul bilancio 2025-2027 e successivi.

Alla copertura finanziaria di tali minori entrate si procede tramite contestuale emendamento alla proposta di legge di bilancio 2025-2027.

Il Consigliere  
Elisa Tozzi



2.6



### **Emendamento alla proposta di legge n. 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025)**

Il comma 4 dell'articolo 41 della pdl 288 è soppresso.

**Relazione illustrativa e tecnico finanziaria:** per un errore materiale dovuto alle stratificazioni nella scrittura dell'articolo sono rimasti, nel testo licenziato dalla Commissione, due commi incidenti entrambi sul comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 25/2023 oggetto della modifica. Il primo comma (3) sostituisce interamente il comma, al fine di rimodulare la spesa prevista sul 2024 e sul 2025 rispettivamente al 2025 e al 2026.

Il secondo comma (4) effettuava, con la stessa finalità, una modifica parziale. Ovviamente la soluzione della sostituzione integrale è più corretta. Per eliminare l'errore è perciò necessario sopprimere il comma ridondante, fermo restando l'effetto della modifica.